



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Nell'individuare mancanze disciplinari e relative sanzioni, il presente regolamento si pone come scopo la realizzazione fattiva di un'alleanza educativa tra la scuola e la famiglia al fine di recuperare negli studenti comportamenti all'insegna del decoro e del rispetto dell'altro e dell'ambiente.

Tanto premesso, ne segue che:

Art. 1 – Comunità scolastica

1. La scuola è istituzione che garantisce istruzione, formazione ed educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. Con pari dignità e nella diversità dei ruoli, ognuno opera in essa per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. Interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, la comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativi sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.



4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di disagio, di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, a scuola (in classe, in laboratorio) e a casa.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi, anche formale, nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. Gli alunni sono tenuti a sottoscrivere assieme ai genitori un patto di corresponsabilità con la scuola al momento dell'iscrizione, che definisca in maniera dettagliata diritti e doveri condivisi.



Art. 4 – Orario delle lezioni

1. L'orario di inizio delle lezioni (ore 8.15) è fissato dal Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti. Dal momento dell'ingresso all'avvio delle lezioni non è consentito fermarsi nei corridoi o sostare fuori delle aule.
2. L'orario delle lezioni è affisso all'albo dell'Istituto, negli spazi comuni e sul sito web dell'Istituto; è altresì comunicato agli alunni ad inizio di anno scolastico.
3. I docenti non possono apportare alcuna variazione all'orario delle lezioni senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.
4. In caso di necessità, il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci ha facoltà di apportare all'orario qualsiasi variazione rivolta al migliore funzionamento del servizio scolastico. Spetta al Dirigente Scolastico anche apportare variazioni contingenti ed eccezionali. Ogni variazione disposta dal Dirigente o da chi ne fa le veci è tempestivamente comunicata per iscritto e sul sito web ai docenti, agli allievi e, per il tramite di questi ultimi, ai genitori.
5. Le lezioni si svolgono secondo la durata oraria approvata dal Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto. Il termine di ciascuna ora sarà segnalato dal suono della campanella, udibile nelle aule, nei laboratori e negli altri spazi comuni dell'edificio scolastico.

Art. 5 - Regolamentazione entrate-uscite-ritardi

1. Gli alunni accedono alle aule al primo squillo di campanella alle ore 8:10.
2. Dalle ore 8:10, un docente accoglie gli alunni in classe.
3. Il cancello automatico per il transito delle auto sarà chiuso alle ore 8:10. Sarà riaperto dalle ore 8:55 alle ore 9:15 per permettere l'ingresso ai docenti in servizio alla seconda ora, dalle ore 9:55 alle ore 10:15 per permettere l'ingresso ai docenti in servizio alla terza ora e così di seguito per le successive ore.
4. Dalle ore 8:20 i cancelli pedonali della scuola sono chiusi.
5. Fino alle ore 8:25 l'alunno sarà ammesso in classe con un'annotazione sul registro di classe. Il docente Coordinatore di Classe informerà la famiglia dello studente, attraverso fonogramma, del superamento di 4 ritardi nello stesso mese. Il ritardo sistematico dello studente inciderà negativamente sul voto di comportamento in sede di scrutinio, parziale o finale.
6. Dopo le 8:25, gli alunni sono ammessi in classe solo se accompagnati dal genitore, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato. Il docente annoterà sul registro il ritardo giustificato dal genitore. Le entrate successive alle 8:25 saranno accolte solo in casi motivati ed eccezionali. Il ripetersi di 4 entrate successive alle 8:25 nello stesso mese inciderà negativamente sul



voto di comportamento in sede di scrutinio, parziale o finale.

7. Gli alunni non accompagnati dai genitori che giungono dopo le ore 8:25 potranno accedere in classe alla seconda ora di lezione solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato. Gli studenti dovranno attendere l'inizio della seconda ora nell'atrio della scuola assistiti dal personale disponibile. Il docente della seconda ora annoterà sul registro di classe il ritardo non giustificato. Il ripetersi di 4 entrate ad ore successive alla prima ora di lezione nello stesso mese inciderà negativamente sul voto di comportamento in sede di scrutinio, parziale o finale.

8. Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, non prima delle 11:15 tranne che per eccezionali e documentati motivi, esclusivamente al termine dell'ora di lezione e annotate dal docente sul registro di classe. In ogni caso gli studenti dovranno essere prelevati da un genitore o da un suo delegato.

9. I ritardi e le uscite anticipate incidono negativamente sulla determinazione del voto di comportamento e sul punteggio del credito scolastico.

10. Non sono consentite in alcun modo uscite anticipate o entrate posticipate negli ultimi 30 giorni di lezione.

Art.6 - Assenze

1. Le assenze dalle lezioni devono essere sempre giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, anche per alunni maggiorenni. La giustificazione deve essere prodotta dal genitore mediante l'apposita funzione del registro elettronico. Il docente della prima ora di lezione nel giorno di rientro a scuola verifica che l'assenza sia stata debitamente giustificata. Gli studenti assenti per malattia per cinque o più giorni sono riammessi in classe solo su presentazione del certificato medico.

2. I docenti della prima ora di lezione procedono al controllo delle giustificiche prodotte sul registro elettronico. La responsabilità è demandata ai docenti delle ore successive in caso di ingresso posticipato.

3. In mancanza di giustificica gli alunni possono essere ammessi in classe **con riserva** per un massimo di due giorni successivi a quello del primo rientro a scuola. Il docente in servizio (alla prima ora o alle ore successive in caso di ingresso posticipato) annoterà la deroga sul registro di classe. Dal terzo giorno l'allievo sarà ammesso in classe solo se accompagnato dai genitori.

4. Le assenze collettive e arbitrarie dalle lezioni saranno tempestivamente notificate mediante email alle famiglie per il tramite del docente in servizio alla prima ora. Successivamente, sarà cura del coordinatore di classe contattare le famiglie mediante fonogramma e verificarne l'avvenuta giustificica. La giustificica dell'assenza è a discrezione del Dirigente Scolastico che, in caso di reiterazione delle assenze arbitrarie, potrà deliberare di convocare la famiglia per la riammissione alla frequenza.



5. L'ingresso oltre l'inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati e sempre con accompagnamento del genitore: pertanto l'ammissione a scuola in ore successive alla prima dovrà sempre essere autorizzata direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.

Art. 7 - Norme di comportamento degli alunni

1. Il docente autorizza l'uscita dall'aula degli studenti solo uno alla volta. Lo studente deve uscire indossando il cartellino identificativo assegnato a ciascuna classe. Studenti sorpresi fuori dall'aula senza cartellino saranno oggetto di annotazione sul registro di classe. L'annotazione sarà valutata dal

Consiglio di classe alla prima convocazione utile per l'adozione di sanzioni disciplinari, inderogabili dopo 2 annotazioni.

La perdita o la distruzione volontaria o involontaria del cartellino sarà sanzionata con € 5, da versare al Dirigente Scolastico. La somma sarà a carico dello studente o degli studenti individuati come responsabili della distruzione o dello smarrimento; qualora non sia possibile ricondurre con certezza la responsabilità dell'azione ad uno o più studenti, la somma sarà a carico di tutta la classe, per quota parte uguale per ciascun studente.

2. Tranne casi di comprovata necessità e qualora non risulti richiesta abituale dello studente, l'uscita degli alunni dalle aule non è consentita prima delle 10.15.

3. Nel cambio tra una lezione e la successiva gli allievi non possono allontanarsi dall'aula. Gli alunni eventualmente autorizzati ad uscire devono rientrare in aula prima della fine della lezione. Gli alunni non presenti in aula all'arrivo del docente della lezione successiva sono segnalati con annotazione sul registro di classe. L'annotazione sarà valutata dal Consiglio di classe alla prima convocazione utile per l'adozione di sanzioni disciplinari, inderogabili dopo 2 annotazioni.

4. Gli alunni possono circolare e fermarsi brevemente nei corridoi durante le ore di lezione solo per recarsi ai servizi igienici, al punto di ristoro o per svolgere incarichi autorizzati dal docente. Tempi di permanenza fuori dall'aula superiori a 5 minuti dovranno essere giustificati verbalmente dallo studente al docente. Valutata la ragionevolezza e gravità dei motivi addotti dallo studente il docente stabilirà se procedere all'annotazione sul registro di classe. L'annotazione sarà valutata dal Consiglio di classe alla prima convocazione utile per l'adozione di sanzioni disciplinari, inderogabili dopo 2 annotazioni.

5. Gli allievi non possono accedere alla sala professori per prendere materiali e/o registri.

6. Gli allievi non devono interrompere la lezione per parlare con alunni o docenti in classi diverse dalla propria, se non autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico.

7. Al fine di evitare assembramenti nella buvette, le consumazioni massive degli studenti



saranno gestite “su prenotazione”. Ogni classe sarà dotata del “listino bar” tramite il quale sarà possibile prendere visione ed effettuare la propria prenotazione di alimenti e bevande. La consegna della lista avverrà tramite il collaboratore scolastico del piano che ritirerà le liste e le consegnerà alla gestrice della buvette. Il ritiro con il relativo pagamento delle prenotazioni è permesso ad un solo allievo per classe, munito di cartellino, autorizzato ad uscire dall’aula dal docente in servizio, secondo il prospetto successivo. Il consumo di quanto acquistato avverrà durante l’intervallo nelle rispettive aule di appartenenza e/o nell’area esterna di pertinenza dell’edificio scolastico (qualora la classe sia impegnata nell’ora di scienze motorie), nei limiti di tempo previsti per l’intervallo stesso.

Saranno prese in considerazione solo le liste contenenti l’indicazione della classe, della sezione, del totale della spesa e del quantitativo delle consumazioni espresso in numero.

Il prospetto orario a cui ogni classe deve attenersi per il ritiro delle consumazioni sarà redatto all’inizio di ogni anno scolastico e comunicato agli studenti.

8. Gli studenti possono introdurre nell’edificio scolastico solo materiali e oggetti utili per le attività scolastiche o extra-scolastiche.

9. Gli studenti devono rispettare i beni della scuola, utilizzando correttamente strutture, macchinari e sussidi didattici messi a loro disposizione, in modo da non danneggiarli. I danni causati a strutture, suppellettili, beni mobili sono sanzionati in rapporto alla gravità del danno stesso, e comunque l’alunno è tenuto al rimborso dell’equivalente valore dell’oggetto danneggiato o distrutto o a riacquistarlo.

10. Agli studenti non è consentito usare cellulari, smartphone e tablet in classe se non per uso esclusivamente didattico e su autorizzazione del docente.

Tale previsione promana dallo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998, dalla Nota Ministeriale del 15 marzo 2007 e da successive integrazioni fra le quali ricordiamo, per ordine di importanza, la Circolare Ministeriale del 19/12/2022 (nota prot. O107190). Questa, in particolare, fa un esplicito riferimento alla relazione finale dell’indagine conoscitiva della 7° Commissione permanente del Senato della Repubblica “sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento”; nel documento si evidenziano gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica.

La normativa a carattere generale è ripresa, poi, dall’art. 7 del Regolamento di Istituto, ma si deve constatare che tale divieto è spesso disatteso o fonte di interpretazioni non corrette.

Al fine di dare un maggiore impulso alla norma, che prevede il divieto di utilizzare il cellulare in classe durante le lezioni, trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, i genitori degli alunni sono invitati ad autorizzare, mediante liberatoria debitamente firmata, la consegna dei cellulari ad inizio delle lezioni per dare seguito a questo nostro invito inteso a prevenire il reiterarsi di



comportamenti sanzionabili e a tutelare circostanze che richiedono attenzione, concentrazione e buone maniere.

Pertanto, ad inizio delle lezioni i dispositivi saranno riposti in apposita scatola in dotazione per ciascuna classe e potranno essere ripresi solo su autorizzazione del docente. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare che sarà sanzionata in sede di consiglio con voto di comportamento

Laddove i genitori non acconsentano alla firma della liberatoria, il docente ha facoltà di ritirare il cellulare all'alunno che sia sorpreso ad utilizzarlo senza permesso e a consegnarlo presso gli uffici di Presidenza dove sarà deposto fino al ritiro da parte di uno dei genitori.

Ne conviene che il cellulare resterà, per l'intera durata delle lezioni, in possesso degli alunni che ne necessitano per comprovati motivi di salute.

11. A scuola è vietato fumare. Per i trasgressori sono previste le sanzioni di legge.

12. Gli studenti responsabili di azioni di particolare ed estrema gravità, i cui fatti siano di rilevanza penale per la situazione di pericolo causato alla comunità scolastica, per l'incolumità delle persone, per episodi di violenza fisica o psichica verso studenti, docenti, personale della scuola, per atti di bullismo saranno denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

13. L'abbigliamento degli studenti e delle studentesse deve essere rispettoso della dignità della persona e del decoro richiesto all'ambiente scolastico. Pertanto, si invitano gli studenti e le studentesse a non indossare capi di abbigliamento trasparenti o succinti che lascino scoperte parti dell'addome o lascino intravedere parte di biancheria intima.

Laddove l'abbigliamento dello studente o studentessa non sia rispettoso di quanto qui definito, il docente della prima ora ha il dovere di informare telefonicamente la famiglia. Se l'inosservanza è reiterata nonostante i richiami, l'alunno sarà sanzionato in sede di consiglio con voto di comportamento.

Art. 8 - Norme di comportamento del personale

1. I docenti impegnati alla prima ora saranno presenti nella propria aula alle 8.10.

2. I docenti si daranno il cambio secondo l'orario delle lezioni stabilito e impiegando per gli spostamenti il più breve tempo possibile.

3. Durante la lezione, i docenti non possono lasciare la classe; in via eccezionale, devono affidarne la sorveglianza al collaboratore scolastico di piano.

4. In caso di assenza della classe, all'inizio della prima ora, i docenti in servizio compileranno il registro di classe e informeranno personalmente il dirigente scolastico o il docente vicario. Quindi, procederanno a contattare le famiglie.

5. Il docente non deve usare il telefono cellulare durante le attività di insegnamento e di apprendimento, come già previsto dalla circolare ministeriale n 326 del 25 agosto 1998.



6. A scuola è vietato fumare. Per i trasgressori sono previste le sanzioni di legge.

7. Dirigenti, docenti e personale A.T.A. hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici sia di tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico di eventuali infrazioni disciplinari, di pericoli e rischi, di danni imminenti sia di reati all'Autorità di Polizia. Omissioni e violazioni sono oggetto di sanzioni disciplinari.

8. Docenti e personale ATA devono giustificare le assenze nei termini di legge, così come le assenze per le ore a disposizione e i ritardi. Il Dirigente Scolastico riferirà al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto sui ritardi e sulle assenze. In caso di sciopero dei docenti e dei non docenti, coloro che non vi aderiscono sono tenuti ad essere presenti per tutta la durata del proprio orario di servizio.

9. Entro le 48 ore precedenti, i docenti possono richiedere permessi brevi, che dovranno essere recuperati.

10. Le aule, i corridoi, i servizi igienici, i laboratori ed ogni altro locale dell'Istituto devono essere utilizzati con responsabilità, lasciandoli in condizioni di praticabilità e di igiene. Di ciò sono responsabili studenti e docenti. I collaboratori scolastici, per propria funzione lavorativa, sono tenuti a curarne la pulizia e la sorveglianza.

11. Nei laboratori è vietato consumare cibo e bevande, lasciare incustodite apparecchiature in funzione ed è obbligatorio indossare il camice e i dispositivi di protezione individuale (DPI) come disciplinato dalla normativa esistente. Per ulteriori distinte riguardo i comportamenti da adottare nei locali dei laboratori, si rimanda agli specifici regolamenti adottati in questo Istituto.

Art. 9 – Mancanze disciplinari

I comportamenti contrari e in violazione, parziale o totale dei doveri di cui agli artt. 3,4,5,6,7 e al Patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari.

In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) oltre 4 ritardi o ammissioni in classe successive alle ore 9.15;
- b) imbrattare e sporcare l'ambiente scolastico;
- c) assenze ingiustificate (superiori ai due casi, qualunque sia il numero dei giorni), assenze ricorrenti e/o numerose anche se giustificate;
- d) assenze collettive (assenza della metà +1 degli studenti senza motivi documentati);
- e) attivazione ed uso del cellulare in classe senza autorizzazione del docente;
- f) abbandono dell'aula senza autorizzazione del docente, uscite dall'aula senza cartellino, uscite prolungate non motivate;
- g) oltre 5 note disciplinari si procederà all'adozione di provvedimenti di sospensione della frequenza



dello studente da parte del Consiglio di Classe;

h) annotazioni di comportamenti offensivi sul registro di classe, nei confronti dei compagni, del personale scolastico e/o tali da arrecare disturbo alle lezioni o al regolare andamento didattico.

i) violazioni delle norme di sicurezza (utilizzo indebito delle uscite di sicurezza e/o idranti, estintori ecc.);

j) abbandono dell'Istituto, anche se temporaneo, senza autorizzazione;

k) altre attività non consentite a scuola: assumere comportamenti non autorizzati e/o non conformi alle regole scolastiche;

l) atti gravemente offensivi e/o minacce nei confronti dei compagni, del personale scolastico, dei docenti e del Dirigente Scolastico;

m) atti vandalici e deterioramento intenzionale delle strutture, degli attrezzi e degli arredi scolastici;

n) violenza fisica intenzionale verso gli altri;

o) reati e compromissione dell'incolumità delle persone.

Art. 10 –Sanzioni

Posto che i provvedimenti disciplinari hanno sempre una finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, che saranno applicati secondo criteri di gradualità e proporzionalità e dopo aver dato giusto spazio al contraddittorio, in relazione alle infrazioni sopra citate si applicano le seguenti sanzioni:

MANCANZE	SANZIONI	CHI ATTUA LA SANZIONE
A – B	Richiamo verbale; Convocazione dei genitori;	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico
C – D – E	Ammonizione scritta sul registro di classe Ritiro temporaneo del telefonino.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
F	Sospensione di un giorno con obbligo di frequenza Convocazione dei genitori Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola.	Dirigente Scolastico Consiglio di classe
G– H – I– J	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni Convocazione dei genitori Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono in contesto extra scolastico.	Dirigente Scolastico su proposta del Coordinatore e/o del Consiglio di Classe



	Esclusione dalle attività didattiche extra curriculari quali viaggi di istruzione, visite guidate e stage.	
K – L	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni Convocazione dei genitori Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola. Esclusione dalle attività didattiche extra curriculari quali viaggi di istruzione, visite guidate e stage Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto Dirigente Scolastico
M-N-O	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni Convocazione dei genitori. Risarcimento del danno Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola. Esclusione dalle attività didattiche extra curriculari quali viaggi di istruzione, visite guidate e stage Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto Dirigente Scolastico

Una mancanza reiterata comporta la sanzione successiva a quella ricevuta.

Le mancanze disciplinari saranno considerate ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento e incideranno sulla stima del credito scolastico, assegnando il minimo della banda di oscillazione.

Varranno come attenuanti gli impegni in attività utili alla comunità scolastica.

Tutto il personale, docente e non, ha l'obbligo di segnalare agli uffici di Presidenza casi di non osservanza delle norme comportamentali.



Art. 11 - Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
 - Contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico;
 - Esercizio del diritto di difesa da parte dello studente, anche alla presenza dei genitori, se necessario;
 - decisione del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Classe.
2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
4. In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.

Art. 12 - Organo di Garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è **ammesso ricorso** da parte di chiunque vi abbia interesse. Il ricorso deve essere protocollato all'Istituto **entro quindici giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, con destinatario l'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
2. Dell'Organo di garanzia sono parte:
 - un docente designato dal Collegio dei docenti
 - un genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i genitori che ne fanno parte
 - uno studente designato dal Consiglio di Istituto tra gli studenti che ne fanno parte
 - il Dirigente scolastico o un suo delegato, nell'ambito dei docenti collaboratori, che lo presiede.
 - Dura in carica un solo anno scolastico ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via



definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 13 – Assemblee studentesche

1. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dalle norme contenute nel Testo Unico delle leggi, in materia d'istruzione, approvato con Decreto Legislativo 15 aprile 1994, n.297 artt. 13 e 14 e nelle successive circolari esplicative.

All'art.13 comma 1° si precisa che *“Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”*.

2. È consentito lo svolgimento di un'assemblea al mese. Per le assemblee di classe, esse saranno svolte nei limiti di due ore di lezione. La richiesta d'autorizzazione a tenere un'Assemblea di classe deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno con tre giorni di anticipo, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere controfirmata dal docente che mette a disposizione le ore di lezione. L'assemblea non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana, né in ore che coinvolgono le stesse discipline. Non possono svolgersi assemblee di classe oltre il mese d'aprile.

3. Durante l'assemblea di classe, la sorveglianza degli alunni è affidata al docente in servizio nell'ora in cui è autorizzata. Dirigente Scolastico e docenti che lo desiderano possono assistere alle assemblee di classe.

4. Le Assemblee d'Istituto autorizzate si configurano come sospensione della normale attività didattica. Esse sono gestite autonomamente dagli studenti ed essendo un momento importante della vita scolastica richiedono la massima partecipazione degli studenti.

5. L'Assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto. L'ordinato svolgimento dell'Assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco o dal Presidente eletto dall'Assemblea stessa. È necessario, pertanto, procedere in apertura di assemblea all'elezione del Presidente. Il Comitato Studentesco sarà tenuto ad esercitare scrupolosa vigilanza, affinché gli studenti non si allontanino dagli spazi o locali designati all'Assemblea.

6. È consentito lo svolgimento di un'Assemblea d'Istituto al mese, nei limiti delle ore di lezione di una giornata utilizzando tutti i giorni della settimana a rotazione. L'assemblea d'Istituto mensile può svolgersi anche fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Non possono aver luogo Assemblee di Istituto oltre il mese di aprile.

7. L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del 10% degli studenti o della maggioranza del Comitato Studentesco. La relativa autorizzazione deve essere richiesta al Dirigente Scolastico almeno



cinque giorni prima, in via ordinaria, e tre giorni prima, in via straordinaria, presentando l'ordine del giorno.

8. Alle Assemblee d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di personale esterno all'Istituto, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente all'ordine del giorno. La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

9. L'Assemblea si protrarrà fino a quando non sarà dichiarata sciolta dal Presidente o potrà essere sospesa anticipatamente per impossibilità di ordinato svolgimento. Agli studenti partecipanti non sarà consentito uscire fin quando l'Assemblea non sarà stata sciolta. Si sottolinea che un'adesione libera e volontaria deve essere mantenuta per tutta la durata e responsabilmente gestita. Il Dirigente Scolastico, il Presidente, o un docente delegato, ha potere d' intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

10. Dirigente Scolastico e docenti che lo desiderano possono assistere alle Assemblee di Istituto.

11. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee d'Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo.

12. Dell'Assemblea e, soprattutto, delle variazioni rispetto alla normale attività, gli studenti sono tenuti a dare puntuale comunicazione alle famiglie.

13. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto possono eleggere un Comitato Studentesco che deve garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Comitato Studentesco deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto e deve eleggere un Presidente. Il Comitato Studentesco si riunisce previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.